



COMUNE DI CALENZANO

**DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE**

NUMERO 32 DEL 30/03/2021

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.). INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:25, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica.

(Omissis il Verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

PRESTINI RICCARDO	P	PIERI ANDREA	P
PEDRINI ALESSIO	P	BERTI ALESSIO	P
FANI ANNA	P	D'ELIA AMERICO	A
FACCHINI CECILIA	A	BARATTI DANIELE	P
NATALI RICCARDO	P	BONGIANNI ELISA	A
ARENA MARIA	P	VENTURINI MARCO	P
CASADIO ITALO	P	CAROVANI GIUSEPPE	P
GENTILINI LUIGIA	P	ROMAGNOLI GIULIA	P
SANTONI ENRICO	P		

Ne risultano presenti n 14 e assenti n 3

PRESIEDE l'adunanza il Presidente ALESSIO PEDRINI.

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. MARCO FATTORINI, incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI i signori: ARENA MARIA, GENTILINI LUIGIA, VENTURINI MARCO.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: MAGGI LAURA, PELAGATTI STEFANO, PADOVANI IRENE, GIUSTI ALBERTO, FELLI DAMIANO.

Fra i quattordici consiglieri presenti sono collegati in modalità videoconferenza, mediante piattaforma telematica, i seguenti consiglieri: Natali Riccardo e Casadio Italo.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 13 dell'odg dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

(...omissis resoconto verbale della seduta...)

Delibera di consiglio numero 32 del 30/03/2021 - 1 - Comune di Calenzano

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che con propria precedente Deliberazione n. 26 del 30/4/2020 è stato approvato il Regolamento della Tassa Rifiuti (Ta.Ri.);
- PRESO ATTO che:
 - l'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019, ha istituito il “*canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*”, la cui applicazione decorre dall'1/1/2021;
 - che detta entrata, a carattere patrimoniale, anche detta Canone Mercatale, sostituisce, gli altri prelievi tributari, anche la Tassa sui Rifiuti correlata alle occupazioni temporanee del suolo pubblico, anche detta Ta.Ri. giornaliera, come stabilito dal comma 838 della medesima norma;
 - l'Articolo 11 del Regolamento Ta.Ri., rubricato “*Ta.Ri. Giornaliera*”, non ha più ragione di esistere come formulato dato che fa riferimento a un tributo soppresso;
 - occorre dunque riscrivere integralmente tale disposizione, da correlare al Canone Mercatale;
 - la nuova rubrica e il nuovo testo dell'Articolo 11 sono pertanto:

Articolo 11 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER I MERCATI SETTIMANALI

1. **Con l'introduzione del “canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, istituito dall'art. 1, comma 837, della Legge n 160/2019, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Tassa sui Rifiuti correlata alle occupazioni temporanee del suolo pubblico, anche detta Ta.Ri. giornaliera, è stata sostituita dalla nuova entrata a carattere patrimoniale, detta anche Canone Mercatale, com'esplicitamente previsto dal successivo comma 838 della medesima norma.**
 2. **Il Canone Mercatale è inoltre disciplinato dal Titolo II del Regolamento del Canone Patrimoniale per la diffusione pubblicitaria per l'occupazione del suolo pubblico e per mercati del Comune di Calenzano; in particolare, gli Articoli 52, comma 2, e 34, commi 2 e 3, del citato Regolamento stabiliscono i criteri per la determinazione delle tariffe unitarie del Canone Mercatale.**
 3. **Per gli effetti del comma 817 della richiamata norma Statale, che garantisce l'invarianza del gettito ricavato dalla nuova entrata patrimoniale rispetto a quello che derivava dai soppressi prelievi tributari, al fine di ottenere dal Canone Mercatale ugual misura di potenziale introito riferito alla T.O.S.A.P. temporanea e alla Ta.Ri. giornaliera degli anni pregressi, la determinazione delle relative tariffe unitarie deve tener conto anche di una quota d'importo ascrivibile al servizio d'igiene urbana e ambientale, che comunque è svolto dopo il termine di ogni mercato settimanale.**
 4. **La quota d'importo inglobata in ciascuna tariffa unitaria del Canone Mercatale, è quella approvata, nello stesso anno, per le categorie 16, banchi di mercati beni durevoli (riferita ai generi non alimentari), e 29, banchi di mercati generi alimentari, delle utenze non domestiche della Ta.Ri., maggiorata del 100% e rapportata a un giorno.**
 5. **La disposizione di cui al precedente comma 4. si applica, in quanto compatibile, a tutti gli eventi straordinari di mercati e fiere, svolti mediante occupazione di suolo pubblico.**
- RICHIAMATI:
 - ◇ l'Articolo 12 del Regolamento, che disciplina le fattispecie escluse dal tributo, in particolare il comma 6 che fissa le condizioni per la fruizione delle stesse, tra le quali la presentazione della relativa domanda unitamente alla dichiarazione (originaria o di variazione); tale norma dev'essere letta in combinato disposto con il successivo Articolo 17, comma 1, il quale fissa il termine per la presentazione della dichiarazione, e quindi della domanda di esclusione, a sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; inoltre, trattandosi di disposizione agevolatrice di tributo Comunale, per la quale vige la potestà regolamentare dell'Ente impositore (art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997), la relativa prescrizione dev'essere intesa, da sempre, a pena di decadenza, in

virtù del principio per cui i benefici che derogano dal presupposto impositivo devono essere espressamente richiesti dal contribuente, non potendosi mai concedere d'ufficio;

◇ l'Articolo 17, comma 5, del Regolamento, che fissa l'obbligo di dichiarazione di cessazione dell'utenza a carico del contribuente che non possiede/non detiene più l'immobile in precedenza occupato/utilizzato; l'adempimento dichiarativo, ovviamente, è posto in capo, da sempre, anche al soggetto passivo cui l'immobile è trasferito/restituito, ai sensi dell'obbligo generale della dichiarazione Ta.Ri., sancito dal comma 1 del medesimo Articolo;

– RITENUTO opportuno meglio specificare il dettato delle citate prescrizioni, comunque da sempre applicabili nel senso come sopra illustrato, ond'evitare equivoci dovuti al necessario coordinamento normativo che il contribuente/lettore potrebbe non correttamente operare;

– CONSIDERATO quindi che, a maggior chiarezza, le norme in questione possono essere integrate come segue:

* Articolo 12, comma 6, primo periodo, dopo le parole: *“per essere ammessi a beneficiare dell'esclusioni devono presentare”*, aggiungere l'inciso: **“... , pena decadenza, ...”**; dopo le parole: *“contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 17”*, aggiungere l'inciso: **“... , nel termine perentorio di sessanta giorni indicato al comma 1 di tale ultima norma.”**;

* Articolo 17, comma 5, aggiungere il periodo: **Quest'ultimo, a sua volta, è obbligato a presentare, nel termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, dichiarazione originaria di possesso o detenzione dell'immobile oppure deve indicare il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione;**

– TENUTO CONTO altresì che lo scorso anno è stata avviata la sperimentazione del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) anche per la Ta.Ri.; in precedenza, infatti, l'istituto non era applicato in quanto il pagamento di somme per Ta.Ri. comporta, necessariamente, la preventiva registrazione del soggetto versante nella banca dati (presentazione della dichiarazione) e la successiva generazione di un documento (atto impositivo) cui associare il versamento, per cui il contribuente che aveva omesso la dichiarazione Ta.Ri. non poteva regolarizzare l'inadempimento calcolando autonomamente gl'importi dovuti, né il pagamento eseguito poteva essere allocato nell'applicativo gestionale del tributo, stante l'assenza della relativa posizione;

– RILEVATO pertanto che, al fine di ridurre gli oneri aggiuntivi alla tassa per i contribuenti che spontaneamente si presentano all'ufficio competente per regolarizzare ritardi, errori, omissioni connessi agli adempimenti del tributo, si reputa opportuno disciplinare il suddetto istituto con apposita norma da introdurre nel Regolamento, come di seguito formulata:

Articolo 18-bis - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Decorso il termine utile di trenta gironi per ottemperare al sollecito di pagamento, e prima che sia emesso l'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente può ravvedere l'omesso o il parziale versamento del tributo. Si applicano le sanzioni ridotte di cui all'art. 13, comma 1, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e quelle previste all'art. 13, comma 1, lettere da a) a b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997, nonché gl'interessi legali pro tempore vigenti computati dal giorno successivo alla scadenza del saldo dell'anno d'imposta oggetto di ravvedimento, a quello del pagamento.

2. In caso di omessa dichiarazione, con ritardo superiore all'anno, e prima che sia inviato il questionario informativo, l'interessato può rivolgersi all'ufficio competente per sanare la propria posizione; in tal caso, dopo l'iscrizione nella banca dati, l'ufficio competente notifica al contribuente uno o più avvisi di accertamento esecutivo di regolarizzazione, con i seguenti importi:

a) sanzione ridotta per omessa dichiarazione applicata solo per il primo anno in cui si è verificato l'evento non denunciato; l'entità di essa è calcolata nella misura prevista da una delle lettere b-bis) oppure b-ter) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riferita al ritardo con il quale è stato azionato il ravvedimento operoso, con un minimo di Euro 50,00;

b) tassa dovuta per cadauno degli anni da regolarizzare;

- c) **sanzione ridotta su ogni importo della tassa, graduata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997;**
- d) **interessi legali su ciascun importo della tassa, computati dal giorno successivo alla scadenza del saldo dell'anno d'imposta di riferimento, a quello nel quale il contribuente si è adoperato per regolarizzare la propria posizione.**

3. **Se il ravvedimento operoso dell'omessa denuncia è attivato entro un anno dalla violazione, l'ufficio competente notifica al contribuente l'atto d'irrogazione della sanzione ridotta, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) o b), del D.Lgs. n. 472/1997, con un minimo di Euro 50,00; la tassa dovuta, senza interessi, è recuperata con il primo avviso di pagamento utile;**

- VERIFICATO infine che nel testo del Regolamento vi sono alcuni refusi che devono essere corretti, ossia:
 - all'Articolo 7, comma 2, secondo periodo, la norma richiamata è l'Articolo 17, non "29", che peraltro non esiste;
 - all'Articolo 9, comma 3, secondo periodo, la norma richiamata è l'Articolo 17, non "29", che peraltro non esiste;
 - all'Articolo 13, comma 1, lettera b), la norma richiamata è l'Articolo 17, non "29", che peraltro non esiste;
- DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;
- ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

* * * * *

Segue la discussione con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri:

- Assessore Felli,
- Carovani,
- Sindaco Prestini,
- Carovani,
- Arena

Nel corso della discussione è **entrato** in sala il consigliere Americo D'Elia e si è **collegato in modalità videoconferenza** il consigliere sig.ra Cecilia Facchini.

A questo punto sono presenti, pertanto, n. 16 componenti il Consiglio.

* * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	16	VOTANTI n.	16
ASTENUTI:			---
VOTI FAVOREVOLI			11
VOTI CONTRARI: Baratti, D'Elia, Venturini, Carovani, Romagnoli			5

DELIBERA

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s'intendono richiamati e confermati:

1) di apportare al Regolamento Ta.Ri. le seguenti integrazioni:

A) la rubrica e il testo dell'Articolo 11, "Ta.Ri. Giornaliera", sono così sostituiti:

Delibera di consiglio numero 32 del 30/03/2021 - 4 - Comune di Calenzano

Articolo 11 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER I MERCATI SETTIMANALI

1. Con l'introduzione del "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", istituito dall'art. 1, comma 837, della Legge n 160/2019, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Tassa sui Rifiuti correlata alle occupazioni temporanee del suolo pubblico, anche detta Ta.Ri. giornaliera, è stata sostituita dalla nuova entrata a carattere patrimoniale, detta anche Canone Mercatale, com'è espressamente previsto dal successivo comma 838 della medesima norma.
 2. Il Canone Mercatale è inoltre disciplinato dal Titolo II del Regolamento del Canone Patrimoniale per la diffusione pubblicitaria per l'occupazione del suolo pubblico e per mercati del Comune di Calenzano; in particolare, gli Articoli 52, comma 2, e 34, commi 2 e 3, del citato Regolamento stabiliscono i criteri per la determinazione delle tariffe unitarie del Canone Mercatale.
 3. Per gli effetti del comma 817 della richiamata norma Statale, che garantisce l'invarianza del gettito ricavato dalla nuova entrata patrimoniale rispetto a quello che derivava dai soppressi prelievi tributari, al fine di ottenere dal Canone Mercatale ugual misura di potenziale introito riferito alla T.O.S.A.P. temporanea e alla Ta.Ri. giornaliera degli anni pregressi, la determinazione delle relative tariffe unitarie deve tener conto anche di una quota d'importo ascrivibile al servizio d'igiene urbana e ambientale, che comunque è svolto dopo il termine di ogni mercato settimanale.
 4. La quota d'importo inglobata in ciascuna tariffa unitaria del Canone Mercatale, è quella approvata, nello stesso anno, per le categorie 16, banchi di mercati beni durevoli (riferita ai generi non alimentari), e 29, banchi di mercati generi alimentari, delle utenze non domestiche della Ta.Ri., maggiorata del 100% e rapportata a un giorno.
 5. La disposizione di cui al precedente comma 4. si applica, in quanto compatibile, a tutti gli eventi straordinari di mercati e fiere, svolti mediante occupazione di suolo pubblico.
- B) all'Articolo 12, comma 6, primo periodo:
- ⇒ dopo le parole: "*per essere ammessi a beneficiare dell'esclusioni devono presentare*", aggiungere l'inciso: "**..., pena decadenza, ...**";
 - ⇒ dopo le parole: "*contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 17*", aggiungere l'inciso: "**..., nel termine perentorio di sessanta giorni indicato al comma 1 di tale ultima norma.**";
- C) all'Articolo 17, comma 5, aggiungere il periodo: **Quest'ultimo, a sua volta, è obbligato a presentare, nel termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, dichiarazione originaria di possesso o detenzione dell'immobile oppure deve indicare il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione;**
- D) inserire il seguente:

Articolo 18-bis - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Decorso il termine utile di trenta gironi per ottemperare al sollecito di pagamento, e prima che sia emesso l'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente può ravvedere l'omesso o il parziale versamento del tributo. Si applicano le sanzioni ridotte di cui all'art. 13, comma 1, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e quelle previste all'art. 13, comma 1, lettere da a) a b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997, nonché gli interessi legali pro tempore vigenti computati dal giorno successivo alla scadenza del saldo dell'anno d'imposta oggetto di ravvedimento, a quello del pagamento.
2. In caso di omessa dichiarazione, con ritardo superiore all'anno, e prima che sia inviato il questionario informativo, l'interessato può rivolgersi all'ufficio competente per sanare la propria posizione; in tal caso, dopo l'iscrizione nella banca dati, l'ufficio competente notifica al contribuente uno o più avvisi di accertamento esecutivo di regolarizzazione, con i seguenti importi:
 - a) sanzione ridotta per omessa dichiarazione applicata solo per il primo anno in cui si è verificato l'evento non denunciato; l'entità di essa è calcolata nella misura prevista da una delle lettere b-bis) oppure b-ter) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riferita al ritardo con il quale è stato azionato il ravvedimento operoso, con un minimo di Euro 50,00;
 - b) tassa dovuta per cadauno degli anni da regolarizzare;

- c) **sanzione ridotta su ogni importo della tassa, graduata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997;**
- d) **interessi legali su ciascun importo della tassa, computati dal giorno successivo alla scadenza del saldo dell'anno d'imposta di riferimento, a quello nel quale il contribuente si è adoperato per regolarizzare la propria posizione.**

3. **Se il ravvedimento operoso dell'omessa denuncia è attivato entro un anno dalla violazione, l'ufficio competente notifica al contribuente l'atto d'irrogazione della sanzione ridotta, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) o b), del D.Lgs. n. 472/1997, con un minimo di Euro 50,00; la tassa dovuta, senza interessi, è recuperata con il primo avviso di pagamento utile;**

2) di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, le norme interessate sono riformulate come da prospetto di raffronto riportato in appresso:

TESTO VIGENTE	TESTO INTEGRATO
<p style="text-align: center;">Articolo 11 - TA.RI. GIORNALIERA (Articolo integralmente sostituito)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo unitario della Ta.Ri. giornaliera è calcolato secondo la tariffa annuale prevista per la categoria corrispondente, maggiorata del 100%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito, e rapportata a un giorno; l'importo unitario si applica ai metri quadrati di superficie occupata. 2. In mancanza della corrispondente voce d'uso nell'elenco delle tariffe approvate per le utenze non domestiche, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 3. La Ta.Ri. giornaliera è soggetta al Tributo della Città Metropolitana di Firenze per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. 4. Alla Ta.Ri. giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, nonché l'Articolo 45, comma 3., del Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.); l'importo indicato in quest'ultima norma s'intende riferito alla somma della Ta.Ri. giornaliera e della T.O.S.A.P. temporanea. 	<p style="text-align: center;">Articolo 11 - SERVIZIO D'IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER I MERCATI SETTIMANALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con l'introduzione del "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", istituito dall'art. 1, comma 837, della Legge n 160/2019, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Tassa sui Rifiuti correlata alle occupazioni temporanee del suolo pubblico, anche detta Ta.Ri. giornaliera, è stata sostituita dalla nuova entrata a carattere patrimoniale, detta anche Canone Mercatale, com'esplicitamente previsto dal successivo comma 838 della medesima norma. 2. Il Canone Mercatale è inoltre disciplinato dal Titolo II del Regolamento del Canone Patrimoniale per la diffusione pubblicitaria per l'occupazione del suolo pubblico e per mercati del Comune di Calenzano; in particolare, gli Articoli 52, comma 2, e 34, commi 2 e 3, del citato Regolamento stabiliscono i criteri per la determinazione delle tariffe unitarie del Canone Mercatale. 3. Per gli effetti del comma 817 della richiamata norma Statale, che garantisce l'invarianza del gettito ricavato dalla nuova entrata patrimoniale rispetto a quello che derivava dai soppressi prelievi tributari, al fine di ottenere dal Canone Mercatale ugual misura di potenziale introito riferito alla T.O.S.A.P. temporanea e alla Ta.Ri. giornaliera degli anni pregressi, la determinazione delle relative tariffe unitarie deve tener conto anche di una quota d'importo ascrivibile al servizio d'igiene urbana e ambientale, che comunque è svolto dopo il termine di ogni mercato settimanale. 4. La quota d'importo inglobata in ciascuna tariffa unitaria del Canone Mercatale, è quella approvata, nello stesso anno, per le categorie 16, banchi di mercati beni durevoli (riferita ai generi non alimentari), e 29, banchi di mercati generi alimentari, delle utenze non domestiche della Ta.Ri., maggiorata del 100% e rapportata a un giorno. 5. La disposizione di cui al precedente comma 4. si applica, in quanto compatibile, a tutti gli eventi straordinari di mercati e fiere, svolti mediante

	occupazione di suolo pubblico.
<p align="center">Articolo 12 - ESCLUSIONI (L'integrazione riguarda il comma 6)</p> <p>6. I soggetti passivi, a eccezione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi tributari, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusioni devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 17. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali o aree e indichi le superfici per le quali si richiede l'esclusione. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.</p>	<p align="center">Articolo 12 - ESCLUSIONI</p> <p>6. I soggetti passivi, a eccezione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi tributari, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusioni devono presentare, pena decadenza, apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo Articolo 17, nel termine perentorio di sessanta giorni indicato al comma 1 di tale ultima norma. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali o aree e indichi le superfici per le quali si richiede l'esclusione. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.</p>
<p align="center">Articolo 17 - DICHIARAZIONI (L'integrazione riguarda il comma 5)</p> <p>5. Nel caso di cessazione dell'utenza, il soggetto passivo del tributo è tenuto a presentare la relativa dichiarazione nella quale deve anche indicare il soggetto al quale è stato riconsegnato o ceduto l'immobile.</p>	<p align="center">Articolo 17 - DICHIARAZIONI</p> <p>5. Nel caso di cessazione dell'utenza, il soggetto passivo del tributo è tenuto a presentare la relativa dichiarazione nella quale deve anche indicare il soggetto al quale è stato riconsegnato o ceduto l'immobile. Quest'ultimo, a sua volta, è obbligato a presentare, nel termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, dichiarazione originaria di possesso o detenzione oppure deve indicare il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione.</p>
	<p align="center">Articolo 18-bis - RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>1. Decorso il termine utile di trenta giorni per ottemperare al sollecito di pagamento, e prima che sia emesso l'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente può ravvedere l'omesso o il parziale versamento del tributo. Si applicano le sanzioni ridotte di cui all'art. 13, comma 1, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e quelle previste all'art. 13, comma 1, lettere da a) a b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997, nonché gli interessi legali <i>pro tempore</i> vigenti computati dal giorno successivo alla scadenza del saldo dell'anno d'imposta oggetto di ravvedimento, a quello del pagamento.</p> <p>2. In caso di omessa dichiarazione, con ritardo superiore all'anno, e prima che sia inviato il questionario informativo, l'interessato può rivolgersi all'ufficio competente per sanare la propria posizione; in tal caso, dopo l'iscrizione nella banca dati, l'ufficio competente notifica al contribuente uno o più avvisi di accertamento esecutivo di regolarizzazione, con i seguenti importi:</p> <p>a) sanzione ridotta per omessa dichiarazione applicata solo per il primo anno in cui si è verificato l'evento non denunciato; l'entità di essa è calcolata nella misura prevista da una delle lettere b-bis) oppure b-ter) del comma 1</p>

	<p>dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riferita al ritardo con il quale è stato azionato il ravvedimento operoso, con un minimo di Euro 50,00;</p> <p>b) tassa dovuta per cadauno degli anni da regolarizzare;</p> <p>c) sanzione ridotta su ogn'importo della tassa, graduata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997;</p> <p>d) interessi legali su ciascun importo della tassa, computati dal giorno successivo alla scadenza del saldo dell'anno d'imposta di riferimento, a quello nel quale il contribuente si è adoperato per regolarizzare la propria posizione.</p> <p>3. Se il ravvedimento operoso dell'omessa denuncia è attivato entro un anno dalla violazione, l'ufficio competente notifica al contribuente l'atto d'irrogazione della sanzione ridotta, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) o b), con un minimo di Euro 50,00; la tassa dovuta, senza interessi, è recuperata con il primo avviso di pagamento utile.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) di correggere infine i refusi riscontrati nelle seguenti parti del testo:

- ✓ all'Articolo 7, comma 2, secondo periodo, la norma richiamata è l'Articolo 17, non "29", che peraltro non esiste;
- ✓ all'Articolo 9, comma 3, secondo periodo, la norma richiamata è l'Articolo 17, non "29", che peraltro non esiste;
- ✓ all'Articolo 13, comma 1, lettera b), la norma richiamata è l'Articolo 17, non "29", che peraltro non esiste;

4) di pubblicare la presente Deliberazione e il testo completo del Regolamento con essa integrato, sul portale telematico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

D e l i b e r a a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	16	VOTANTI n.	16
ASTENUTI:			---
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).	
VOTI FAVOREVOLI			11
VOTI CONTRARI: Baratti, D'Elia, Venturini, Carovani, Romagnoli			5

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Alessio Pedrini

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Fattorini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NUMERO 26 DEL 02/03/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.). INTEGRAZIONI.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA

esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art 49, comma 1, del TU (Decreto Legislativo n 267/2000)

Calenzano, 03/03/2021

Il Responsabile

Tuti Anna

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NUMERO 26 DEL 02/03/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.). INTEGRAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Calenzano, 03/03/2021

Il Responsabile

Tuti Anna

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 32 DEL 30/03/2021

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.). INTEGRAZIONI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Calenzano, 06/04/2021

Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



**DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE**

NUMERO 32 DEL 30/03/2021

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.). INTEGRAZIONI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 06/04/2021

Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)